

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta la regolare copertura finanziaria al Cap. ....

**COMUNE DI REALMONTE**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

N. 66 Reg. del 29.11.00

Il Responsabile  
 del Servizio Finanziario

**ORIGINALE** COPIA DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
 DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

L'anno ~~due mila e novanta e nove~~ **DUEMILA** il giorno **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18:00** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune alla seduta di **INIZIO** (1) disciplinata dal comma (1) dell'art. 30 della L.R. 6-3-1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione **ORDINARIA**, prevista dall'art. 31, comma legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	CONSIGLIERI	Presenti
CANCEMI SALVATORE	SI	MONACHINO GIUSEPPE F.	SI
MARTORANA CHARLES A.	SI		
PIAZZA PAOLO	SI		
PUCCIO PIETRO	SI		
INCARDONA LEONARDO	SI		
ZICARI CALOGERO	SI	<b>MUNICIPIO DI REALMONTE</b>	
GIARRIZZO ANTONINO	SI		
INFANTINO VINCENZO	SI	Si attesta e certifica che il presente è stato	
VELLA FRANCESCO	NO	pubblicato all'Albo Pretorio nei giorni e	
FIORICA LEONARDO	NO	di legge dal <u>19/04/2001</u> al <u>03/02/2001</u>	
CAPPELLO PIETRO	SI	Realmonite, li <u>06/02/2001</u>	
GUCCIARDO FRANCESCO	NO	L'Imp. Resp. <u>[firma]</u> # Segretario Comunale	
CAPIZZI ANTONIO	SI		
VACCARO CARMELO	NO		
Assegnati n.	In carica n.	Assenti n.	Presenti n.

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **DR. CANCEMI SALVATORE** nella sua qualità di **PRESIDENTE**

Partecipa il Segretario del Comune Dr. **TUTTOLOMONDO DOMENICO**

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **PIAZZA, ZICARI, MONACHINO**

La seduta è pubblica.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**
- il segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, parere **FAVOREVOLE**

(1) Inizio 1° comma; Ripresa 2° comma; Prosecuzione 4° comma.

Il Presidente, invita l'Arch. Vella Giuseppe dell'U.T.C., a relazionare sul punto iscritto all'ordine del giorno.

L'Arch. Vella illustra il Regolamento che disciplina il servizio di Nettezza Urbana che si compone di n.69 articoli.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta, che viene approvata all'unanimità, con votazione espressa per alzata di mano. Presenti n.11 su n.15 Consiglieri in carica.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente, accertata dagli scrutatori e riconosciuta dai presenti:

### DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina della raccolta dei rifiuti solidi urbani, costituito da n.69 articoli, nei termini dell'allegata proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale che si fa propria integralmente e che fa parte integrante e sostanziale della presente.

DI DARE ATTO che il presente Regolamento approvato, entrerà in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione successivi al controllo tutorio da parte del CO.RE.CO

ORIGINALE

# Comune di Realmonte

(Prov. di Agrigento)

**SETTORE : UFFICIO TECNICO**

## **PROPOSTA DI DELIBERA**

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.**

**ORGANO COMPETENTE CONSIGLIO COMUNALE**

**REALMONTE LI'10/10/2000**

**IL PROPONENTE**



Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella Tecnico Istruttore.

- **Visto** il Decreto Legislativo n°22 del 1997 che dispone l'adozione di un regolamento comunale che vada a disciplinare il Servizio di Nettezza Urbana ;
- **Recepito** le direttive di detto Decreto che vuole che si adotti, in Consiglio Comunale, un apposito regolamento che tenga conto dei seguenti ambiti:
  - 1) norme per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico;
  - 2) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
  - 3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto e dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti;
  - 4) le modalità e la periodicità del servizio di raccolta dei rifiuti e trasporto e del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico;
  - 5) le modalità per il conferimento, il trasporto, l'eventuale trattamento ed eliminazione dei rifiuti urbani ingombranti;
  - 6) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
  - 7) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standards minimi da rispettare;
  - 8) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - 9) il contenuto della convenzione da stipularsi nel caso di istituzione dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
  - 10) per quanto attiene allo smaltimento degli altri rifiuti:
    - a) le modalità per lo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni costruzioni e scavi;
    - b) i criteri per la realizzazione dei centri di raccolta di carcasse di veicoli e loro parti, comprendenti, tra l'altro, le dimensioni massime delle aree, la loro sistemazione e la massima quantità di materiale accumulabile;
    - c) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi o comunque pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario;
  - 11) le norme relative all'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base di criteri ben definiti dallo Stato;
- **Viste** le vigenti disposizioni di legge in detta materia, ed in particolare l'art.21 del decreto Legislativo n°22 del 05/02/1997;
- **Che** l'allegato Regolamento è stato redatto in conformità alle seguenti norme e direttive:

Legge 24.11.81, n.689 art.23; in conformità alle norme adottate con la delibera del 27.7.1984 del C.I. e successive modifiche ed integrazioni; del D.C.I. 29.11.85; della L. 29.10.87, n.441 negli artt.1, 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 14 comma 1; della L. 9.11.1988, n.475 artt. 7, 9 e 9 quinquies; del D.P. Reg. n.35/89 del 6.3.89; del D.M.A. 25.5.89 allegato I; del D.M.A. in data 26.1.1990 allegato 1, punto 3; della L. n.142 dell'8.6.90; del D.M.A. 29.5.1991; della L.22.2.1994, n.146, art.39, comma 1; del D.L.vo 14 dicembre 1992, n.508 e Circolare 5 marzo 1993, n.707

dell'Assessorato reg.le della Sanità; Circolare 24 giugno 1993, n.24; della L. 30.8.1993, n.331 ad esclusione dell'articolo 29-bis; del Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507; della L.25.1.1994, n.70. dell'art.6, comma I, L. 28.1.1994, n.84; dell'art.39 della L. n.146 del 22.2.1994; del D.L. n.169/94; L.r. 21 aprile 1995, n.40 art.5; del Decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997; della circolare prot. n.13138/U dell'11.06.1997 dell'A.R.T.A.; del Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n.389; Decreto ministero Sanità e Ambiente 26.06.2000 n. 219, contenuti degli articoli 923, 927-929 del Codice Civile.

- Per quanto sopra detto,

## PROPONE

Approvare l'allegato Regolamento comunale di per la disciplina della Raccolta dei rifiuti solidi urbani, costituito da n.69 articoli, che farà parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Realmonte Li, 10/10/2000



L'ISTRUTTORE TECNICO

*[Handwritten signature]*

Ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90 come recepita con L.R. n.48/91, sulla proposta avente per oggetto :- APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Si esprime parere

*favorevole*

in ordine alla regolarità tecnica



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*[Handwritten signature]*

in ordine alla regolarità contabile

*Menuvio Iste e carica del bilancio  
Annuale compare del preventivo*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

*[Handwritten signature]*

Sotto il profilo della legittimità, si esprime parere

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

Ai sensi dell'art.55 comma 5 della Legge n.142/90 come recepita con L.R. n.48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

che  
ito

to

34  
gli  
s;  
10  
6,  
17

# Comune di Realmonte

(Prov. di Agrigento)


## REGOLAMENTO COMUNALE

### PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA


Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

Realmonte li



Il Sindaco



Il Tecnico Istruttore



Il Responsabile dell'U.T.C.




9

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL  
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

**SOMMARIO**

<i>Indice</i>	<i>pag. 2,3,4</i>
<b>Titolo 1 - <u>DEFINIZ. NETTEZZA URBANA. DISPOSIZI. GENERALI</u></b>	<b>pag. 5</b>
Art. 1 - Oggetto del regolamento e riferimenti normativi	pag. 5
Art. 2 - Definizioni	pag. 7
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	pag. 11
Art. 4 - Definizione di smaltimento e forme di gestione	pag. 12
Art. 5 - Attività di competenza del Comune di Realmente	pag. 13
Art. 6 - Divieti ed obblighi generali	pag. 14
<b>Titolo 2 - <u>SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI</u></b>	<b>pag. 15</b>
Art. 7 - Rifiuti Solidi Urbani	pag. 15
Art. 8 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale	pag. 18
Art. 9 - Modalità e frequenza di raccolta	pag. 19
Art. 10 - Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani.	pag. 20
Art. 11 - Rifiuti Urbani Ingombranti	pag. 20
Art. 12 - Rifiuti Urbani Pericolosi	pag. 20
Art. 13 - Raccolte Differenziate	pag. 21
Art. 14 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati	pag. 25
Art. 15 - Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani	pag. 25
Art. 16 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	pag. 25
Art. 17 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione	pag. 26
Art. 18 - Rapporti con i Consorzi Nazionali Obbligatori	pag. 26
Art. 19 - Associazioni di Volontariato	pag. 26
<b>Titolo 3 - <u>GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI</u></b>	<b>pag. 27</b>
Art. 20 - Ambito di applicazione	pag. 27
Art. 21 - Definizioni	pag. 27
Art. 22 - Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio di competenza del Comune di Realmente	pag. 28
Art. 23 - Divieti	pag. 29
<b>Titolo 4 - <u>GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI</u></b>	<b>pag. 30</b>
Art. 24 - Beni durevoli	pag. 30
Art. 25 - Rifiuti sanitari	pag. 30
Art. 26 - Veicoli a motore	pag. 30
Art. 27 - Oli e grassi vegetali ed animali esausti	pag. 30
Art. 28 - Rifiuti di beni in polietilene	pag. 31
Art. 29 - Rifiuti di origine animale	pag. 31
Art. 30 - Animali	pag. 32
Art. 31 - Cave e cantieri	pag. 32
<b>Titolo 5 - <u>TASSA/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</u></b>	<b>pag. 33</b>
Art. 32 - Tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	pag. 33



2

Titolo 6 - NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI pag. 33

Art.33 - Smaltimento dei rifiuti esterni	pag. 33
Art.34 - Obblighi vari	pag. 33
Art.35 - Cestini e contenitori	pag. 34
Art.36 - Pulizia di aree private	pag. 34
Art.37 - Pulizia di mercati	pag. 35
Art.38 - Aree occupate da esercizi pubblici	pag. 35
Art.39 - Spettacoli viaggianti e manifestazioni varie	pag. 35
Art.40 - Attività di volantinaggio	pag. 36
Art.41 - Pulizia aree di scarico e trasporto merci	pag. 36
Art.42 - Pozzetti stradali	pag. 36
Art.43 - Altri servizi ambientali	pag. 36


Titolo 7 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI pag. 38

Art.44- Norme generali	pag. 38
Art.45 - Criteri qualitativi di assimilazione	pag. 38
Art. 46 - Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualità	pag. 39
Art. 47 - Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi - nozione di coefficiente di produttività specifica	pag. 39
Art. 48 - Rifiuti di attività artigianali, commerciali all'ingrosso, di servizio e simili: criteri quantitativi di assimilazione	pag. 40
Art. 49 - Entità ponderali e/o volumetriche assolute e valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui all' Art. 47	pag. 41
Art. 50 - Aggiornamento e/o modifica dell'elenco delle attività assoggettate ai criteri quantitativi e dei rispettivi valori	pag. 42
Art.51 - Effetti dell'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della tassazione delle relative superfici di formazione	pag. 42
Art. 52 - Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività. Procedure d'accertamento	pag. 43
Art. 53 - Ipotesi di deroga ai criteri di cui all' Art. 46 (assimilazione ai rifiuti urbani in base ai soli criteri di qualità)	pag. 45
Art. 54 - Effetti dell'accertamento comportante la classificazione di rifiuti come speciali o della classificazione in deroga	pag. 45
Art. 55 - Obblighi dell'affidatario del pubblico servizio	pag. 46
Art. 56 - Servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati	pag. 47
Art. 57 - Corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti speciali	pag. 47
Art. 58 - Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti speciali	pag. 47
Art. 59 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani provenienti da strutture sanitarie	pag. 48
Art. 60 - Rifiuti speciali provenienti da esumazione cimiteriali	pag. 49
Art. 61 - Rifiuti speciali inerti (R.S.I.)	pag. 50
Art. 62 - Apertura centri di raccolta e demolizione	pag. 50

Titolo 8 - CONTROLLI E SANZIONI pag. 51

Art. 63. - Attività di controllo	pag. 51
Art. 64. - Sanzioni (abbandono di rifiuti)	pag. 51






9

Titolo 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI pag. 53

Art. 65 - Norme abrogate	pag. 53
Art. 66 - Pubblicità del regolamento e degli atti	pag. 53
Art. 67 - Entrata in vigore del regolamento	pag. 53
Art. 68 - Casi non previsti dal presente regolamento	pag. 53
Art. 69 - Variazioni del regolamento	pag. 53
Allegato 1	pag. 54



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

**TITOLO 1 - DEFINIZIONI DI NETTEZZA URBANA, DISPOSIZIONI  
GENERALI**

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. 22/97 lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Sono oggetto del presente regolamento:

- 1) norme per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico;
- 2) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
- 3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto e dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti;
- 4) le modalità e la periodicità del servizio di raccolta dei rifiuti e trasporto e del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico;
- 5) le modalità per il conferimento, il trasporto, l'eventuale trattamento ed eliminazione dei rifiuti urbani ingombranti;
- 6) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- 7) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standards minimi da rispettare;
- 8) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- 9) il contenuto della convenzione da stipularsi nel caso di istituzione dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- 10) per quanto attiene allo smaltimento degli altri rifiuti:
  - a) le modalità per lo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni costruzioni e scavi;
  - b) i criteri per la realizzazione dei centri di raccolta di carcasse di veicoli e loro parti, comprendenti, tra l'altro, le dimensioni massime delle aree, la loro sistemazione e la massima quantità di materiale accumulabile;

c) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi o comunque pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario;

le norme relative all'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base di criteri ben definiti dallo Stato;

Il presente regolamento è stato disposto ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997; della L.24.11.81, n.689 art.23; in conformità alle norme adottate con la delibera del 27.7.1984 del C.I. e successive modifiche ed integrazioni; del D.C.I. 29.11.85; della L. 29.10.87, n.441 negli artt.1, 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies, 14 comma 1; della L. 9.11.1988, n.475 artt. 7, 9 e 9 quinquies; del D.P. Reg. n.35/89 del 6.3.89; del D.M.A. 25.5.89 allegato I; del D.M.A. in data 26.1.1990 allegato 1, punto 3; della L. n.142 dell'8.6.90; del D.M.A. 29.5.1991; della L.22.2.1994, n.146, art.39, comma 1; del D.L.vo 14 dicembre 1992, n.508 e Circolare 5 marzo 1993, n.707 dell'Assessorato reg.le della Sanità; Circolare 24 giugno 1993, n.24; della L. 30.8.1993, n.331 ad esclusione dell'articolo 29-bis; del Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507; della L.25.1.1994, n.70. dell'art.6, comma 1, L. 28.1.1994, n.84; dell'art.39 della L. n.146 del 22.2.1994; del D.L. n.169/94; L.r. 21 aprile 1995, n.40 art.5; del Decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997; della circolare prot. n.13138/U dell'11.06.1997 dell'A.R.T.A.; del Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n.389; Decreto ministero Sanità e Ambiente 26.06.2000 n. 219, contenuti degli articoli 923, 927-929 del Codice Civile.

Il Sindaco sulla base della normativa vigente in materia e sulla base delle norme del presente regolamento, con proprie ordinanze, fisserà i programmi, l'organizzazione e le modalità di esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti e del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico.

## ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Si definiscono, ai fini del presente Regolamento:

1. **BACINO D'UTENZA:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per ottimizzare la raccolta, il trasporto, il recupero ed il trattamento e/o lo stoccaggio definitivo dei rifiuti, facente capo ad un impianto;
2. **BONIFICA:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
3. **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
4. **COMPOST DA RIFIUTI:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
5. **CONFERIMENTO:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore al soggetto incaricato delle successive fasi di smaltimento, ovvero il deposito nei contenitori all'uopo predisposti;
6. **CONFERIMENTO DIFFERENZIATO:** le modalità con cui il produttore di R.S.U. li conferisce separando dalla massa dei rifiuti stessi una o più parti aventi caratteristiche merceologiche definite;
7. **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
  - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2.5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
  - b) il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
  - c) il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con decadenza trimestrale;
  - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel
  - e) rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - f) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
  - g) deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;

8. *DETENTORE*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
9. *DISCARICA*: interrimento controllato dei rifiuti destinato alla definitiva collocazione degli stessi con modalità diverse a seconda delle tipologie dei rifiuti e delle caratteristiche dell'impianto;
10. *ENTE RESPONSABILE DI BACINO*: l'ente a cui è attribuito il compito di coordinare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché le altre attività specificate nel P.R.S.U.;
11. *FRAZIONI RECUPERABILI*: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
12. *FRAZIONE SECCA*: i materiali a basso o nullo tasso di umidità presenti nei rifiuti;
13. *FRAZIONE UMIDA*: i materiali organici ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti;
14. *GESTIONE*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
15. *INCENERIMENTO*: trasformazione dei rifiuti mediante combustione autoalimentata o sostenuta;
16. *LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
17. *MESSA IN SICUREZZA*: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
18. *PRESELEZIONE A MONTE*: le modalità con cui il produttore di rifiuti solidi urbani evita di mescolarli e li accumula distinti per categorie merceologiche;
19. *PRODOTTI DI RECUPERO*: i prodotti che provengono da operazioni di recupero;
20. *PRODUTTORE*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
21. *RACCOLTA*: l'operazione di prelievo dei rifiuti, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
22. *RACCOLTA DIFFERENZIATA*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

23. **RECUPERO**: le operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate al fine di sottoporre le stesse ad eventuali pretrattamenti per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo e precisamente le operazioni seguenti individuate con lettera "R":

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi;
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi;
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia;
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

24. **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate di seguito con lettera "Q" e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi:

- Q.1 residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;
- Q.2 prodotti fuori norma;
- Q.3 prodotti scaduti;
- Q.4 sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione;
- Q.5 sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);
- Q.6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);
- Q.7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.);
- Q.8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
- Q.9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.);
- Q.10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
- Q.11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);
- Q.12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB. ecc.);
- Q.13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;
- Q.14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);
- Q.15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento dei terreni;

Q.16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

25. *SERVIZIO PUBBLICO DI NETTEZZA URBANA*: il servizio comunale o intercomunale, istituito ai sensi degli artt. 2 - 19 - 20 - 21 del D.L.vo n.22/97;

26. *SMALTIMENTO*: le operazioni seguenti indicate con lettera "D":

D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica);

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi fanghi nei suoli);

D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali);

D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nell'elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente elenco che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);

D10 Incenerimento a terra;

D11 Incenerimento in mare;

D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.);

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

27. *SPAZZAMENTO*: l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

28. *STOCCAGGIO*: Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui alla lettera "D" precedente, nonché l'attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al precedente punto R13;

29. *TRASPORTO*: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione agli impianti di trattamento e/o stoccaggio provvisorio e/o definitivo, nonché da un impianto all'altro;

30. *TRATTAMENTO*: processo di trasformazione dei rifiuti e/o processi di selezione finalizzati al riciclo di materiali e/o processi di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;

### ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI PERICOLOSI

e più dettagliatamente come segue:

#### A) RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani

- a) (R.S.U. = Rifiuti Solidi Urbani + R.U.I. = Rifiuti Urbani Ingombranti) i *rifiuti domestici*, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) (R.S.D.U. = Rifiuti Solidi Dichiarati Urbani + R.S.A. = Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani) i *rifiuti non pericolosi* provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 22/97 e cioè secondo una la determinazione qualitativa e quantitativa per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- c) i *rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade*;
- d) (R.E. = Rifiuti Esterni) i *rifiuti di qualunque natura e provenienza*, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i *rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i *rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni*, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), individuati con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, così come previsto all'art.45 comma 4.b) del D. L.vo 5 febbraio 1997, n.22.

Approfondimento sigle:

**RIFIUTI INGOMBRANTI (R.U.I.):** rifiuti che per le caratteristiche e dimensioni non siano conferibili nelle normali attrezzature di conferimento, quali: mobilia, materassi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi non facilmente riducibili, giocattoli e simili;

**RIFIUTI ESTERNI (R.E.):** rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su aree pubbliche di qualsiasi tipo, o dalle stesse provenienti.

**RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (R.S.A.):**

Visto il provvedimento ministeriale di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fissa i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non

pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati tali i rifiuti che pur non essendo classificabili per quantità e qualità come alla precedente lettera A, punto b), possono comunque essere smaltiti per le loro caratteristiche merceologiche in impianti di smaltimento R.S.U. senza dar luogo ad emissioni ed effluenti o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Vengono pertanto smaltiti tramite il servizio pubblico di nettezza urbana.

Appartengono a questa categoria i rifiuti che vengono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nella delibera C.I. 27.07.1984 p.1.1.1. che in appendice si allega :

### B) RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione (R.S.I.= Rifiuti speciali inerti);
  - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti derivanti da attività artigianali;
  - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

### C) RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici riportati in appendice al Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 (Allegato "D"), che si allega al presente regolamento.

Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.

## **ARTICOLO 4** **DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:
  - raccolta;
  - conferimento;
  - trasporto;
  - spazzamento;
  - trattamento;
  - smaltimento finale;
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune di Realmonte che le esercita in regime di privativa nelle

forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142 e dell'articolo 23 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni.

**ARTICOLO 5**  
**ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE**

Al Comune di Realmonte competono le seguenti attività:

- 1 effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme, anche obbligatorie, di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità nel rispetto degli ambiti territoriali ottimali laddove gli stessi sono o saranno istituiti ai sensi dell'art.23 del Decreto Leg.vo n.22 del 5 febbraio 1997.
- 2 stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- 3 stabilisce le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 4 stabilisce le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 5 stabilisce le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, di cui all'art.3 lett. A.d), provvedendo anche all'istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, definendo anche le convenzioni da stipularsi tra l'ente gestore del servizio pubblico di nettezza urbana e l'utente, per lo smaltimento di tali rifiuti speciali, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni. Sottoscrive altresì convenzioni con consorzi obbligatori per il recupero/riciclo laddove è previsto dalla legge;
- 6 stabilisce le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standards minimi da rispettare;
- 7 individua apposite piazzole ed aree per il posizionamento di cassonetti, cassoni ed altri contenitori;
- 8 stabilisce le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- 9 definisce le norme per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato;
- 10 approva i progetti di bonifica dei siti inquinati;
- 11 stipula convenzioni di collaborazione con le associazioni di volontariato e con le associazioni di cittadini nella gestione dei rifiuti urbani;
- 12 raccoglie di tutti i dati inerenti le attività di cui sopra;
- 13 informa e forma i cittadini e la popolazione scolastica, sui servizi svolti, promuovendo la diffusione di una coscienza ambientale a cominciare dall'età scolare;
- 14 deve fornire alla Regione ed alla Provincia Regionale tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste;
- 15 non applica la privativa di cui al comma 1) alle attività di recupero dei rifiuti in impianti, non previsti dal piano regionale previsto dall'art.22 del D.L.vo n.22 del 5 febbraio 1997, costruiti e autorizzati all'esercizio all'interno di insediamenti industriali per il recupero di rifiuti urbani sulla base di accordi di programma stipulati con il Ministero dell'Ambiente, di

concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con la Regione ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

*Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.84, e relativi decreti attuativi.*

## ARTICOLO 6 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

- a) E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo il deposito negli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta, contenitori nei quali è comunque vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;  
sono fatte salve eventuali differenti modalità di conferimento così come indicato nel successivo art.6;
- b) è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- c) il Comune di Realmonte attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta norma applicando le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato;
- d) fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D.L.vo n.22/97, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1a) e 1b) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello
- e) stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di colpa o di dolo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- f) qualora la responsabilità del fatto illecito di cui alla lettera a) sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti della lettera d) precedente sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa;
- g) nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti in aree pubbliche il Comune di Realmonte provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento;
- h) è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga al divieto precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 9 e 28 del D.L.vo n.22/97 qualora siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- i) fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5 del D.L.vo n. 22/97, chiunque viola il divieto di cui alla precedente lettera g) è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente possibile e per soddisfare le condizioni previste nella lettera precedente;

j) i produttori di rifiuti urbani, così come definiti all'art. 2 punto 20, sono tenuti al rispetto delle norme del presente regolamento e, in particolare, a conferire i rifiuti secondo le modalità previste all'art. 6.

1) I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a conferire separatamente negli appositi contenitori, secondo le modalità indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze sindacali che lo applicano, i materiali per i quali istituita la raccolta differenziata o comunque un servizio apposito.

2) Gli occupanti o i detentori d'insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, e devono provvedere al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, provenienti da tali insediamenti, nei contenitori vicini.

3) Per tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento, sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

## TITOLO 2 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

### **ARTICOLO 7** **RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Per i rifiuti solidi urbani, dichiarati urbani e assimilati, così come definiti al precedente Art.3, lett. A., si applicano le seguenti disposizioni.

1.a) Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune di Realmonte è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto mediante raccoglitori stradali (di seguito chiamati anche contenitori, raccoglitori o cassonetti) o mediante il servizio "porta a porta" (di seguito chiamato anche manuale o a domicilio) o entrambe le modalità;

b) il servizio di raccolta dei rifiuti viene organizzato in modo tale da perseguire l'obiettivo della separazione dei flussi delle diverse frazioni, a partire dai materiali recuperabili e riciclabili, compresa la separazione della frazione umida (rifiuti di provenienza alimentare, scarti di prodotti vegetali ed animali o comunque ad alto tasso di umidità) da quella secca, costituita dai restanti rifiuti, fin dalla fase di conferimento da parte del produttore.

2) I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

3) Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilabili;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

4) E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

5) I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune di Realmonte.

6) Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

7.a) I contenitori stradali devono essere:

- collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.
- Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.
- idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, ad impedire esalazioni moleste;
- dotati di apertura a pedale e corredati di dispositivo di freno se muniti di ruote;
- collocati ad una distanza massima di 300 metri dall'immobile soggetto a tassazione;
- predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta e comunque da garantire una capacità di almeno 15 litri per persona al giorno;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfestabili;
- essere ubicati in modo di evitare o limitare al massimo possibili intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- l'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie;
- la collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale;
- al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica;
- nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza minima di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra e in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti;
- in caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire;

b) i responsabili della raccolta sono tenuti a pulire periodicamente i cassonetti dei rifiuti, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento e comunque non inferiore ad una volta al mese. La pulizia va effettuata con cura utilizzando i

c) detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi;

d) il servizio di raccolta viene svolto con cadenza pari a due volte la settimana per la frazione secca e tre volte la settimana per la frazione umida. La frequenza di raccolta deve comunque essere tale da evitare che la produzione dei rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento, e che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti igienici;

e) Il servizio viene eseguito nelle prime ore del mattino o notturne, e comunque secondo le disposizioni e gli orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione, in modo da arrecare, in special modo nei centri, il minor disturbo possibile alla circolazione dei veicoli e alle persone, evitando che esso coincida con il passaggio degli studenti che si recano a scuola;

f) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori chiusi, in sacchetti idonei all'uso o in altri involucri che ne impediscano la dispersione. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

g) l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino. Qualora questo sia pieno, i rifiuti non vanno depositati all'esterno di esso, ma conferiti in altro contenitore;

h) è vietato sbloccare i fermi di stationamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

8.a) Il servizio di raccolta "porta a porta" viene svolto:

- con cadenza trisettimanale:

per la frazione umida conferita e raccolta separatamente (nel caso che venga effettuata la separazione dei flussi umido e secco);

- con cadenza bisettimanale:

per il sacco della frazione secca e raccolta separatamente per tutto l'anno; o comunque la cadenza potrà essere modificata, con la messa a punto del servizio;

b) con l'istituzione della raccolta porta a porta, deve essere fissato un preciso orario di transito del mezzo di raccolta, coordinato con l'orario di esposizione dei rifiuti, contenuto comunque nelle prime ore del mattino o nelle ore notturne, facendo in modo che i rifiuti rimangano in strada il minore tempo possibile;

c) i rifiuti devono essere conferiti in contenitori chiusi che impediscano la dispersione, che saranno depositati dagli utenti, ed in breve tempo raccolti manualmente dagli incaricati del servizio, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti al proprio ingresso, all'esterno della recinzione, lungo il marciapiede o la strada, o negli spazi appositamente indicati dall'ufficio comunale competente.

9. E' vietato:

d) depositare rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno dei cassonetti e degli altri raccoglitori;

e) il conferimento di materiali o frazioni dei rifiuti urbani o assimilati mescolati se per essi sia istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata;

f) il conferimento di rifiuti ingombranti, per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta (v. art.7);

g) il conferimento di rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci, contenitori etichettati "T" e/o "F"), per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta;

- h) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione tra il Comune di Realmonte e il produttore;
- i) conferire i rifiuti in giorni o ore diverse da quelli previsti per la raccolta, nel caso del servizio manuale;
- j) il conferimento di rifiuti che per le dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano arrecare danno ai cassonetti stessi o ai mezzi di raccolta;
- k) il conferimento di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- l) il conferimento di rifiuti in fase di combustione;
- m) il conferimento di rifiuti allo stato liquido.

10.a) Per salvaguardare la sicurezza degli addetti allo smaltimento, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati o comunque atti ad offendere o ferire, prima dell'introduzione nei sacchetti;

b) in ogni caso gli addetti debbono essere forniti di idonei indumenti di lavoro e protetti (tute, guanti, scarpe) e debbono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari preventivi e periodici previsti per legge;

c) tutto il personale incaricato del servizio di raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito;

d) i mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituite entro un tempo breve in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

11.a) Assieme alla raccolta dei rifiuti, il servizio deve garantire: la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei cassonetti stradali o dei contenitori utilizzati per la raccolta manuale; la pulizia e la disinfestazione delle aree attorno ai cassonetti, da effettuarsi contestualmente e con le stesse frequenze della pulizia dei cassonetti; la pulizia dell'area di esposizione dei rifiuti dove il servizio viene svolto "porta a porta" e la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi;

b) il Comune di Realmonte in caso di feste popolari organizzate da associazioni, partiti, centri culturali da esso autorizzate ed in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione comunale, dovrà provvedere, per la durata delle manifestazioni, a garantire un servizio supplementare adeguato al volume dei rifiuti che presumibilmente verranno prodotti.

## ARTICOLO 8

### AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale individuate come urbane o urbanizzabili dallo strumento urbanistico vigente, e zone esterne, balneari, se individuate da apposita ordinanza sindacale, che operi in coerenza con la presente regolamentazione. A titolo esemplificativo, con il superiore atto sindacale si adotterà una planimetria dove verrà riportata la perimetrazione urbana da intendersi come elemento dinamico e quindi suscettibile di variazione.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali parametri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.

4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

5. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

6. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

#### ARTICOLO 9 MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA

1. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

Zone di raccolta	Frequenza
super intensiva (1200 utenze/kmq)	gg. 6/7
intensiva (600-1200 utenze/kmq)	gg. 6/7
mista (300-600 utenze/kmq)	gg. 4/7
utenze industriali	gg. 6/7
estensiva (meno di 300 utenze/kmq)	gg. 3/7
rurale (utenze sparse)	gg. 2/7

2. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative: viene mediamente assegnato un cassonetto da litri 1.500 ogni 25 utenze con cadenza del servizio gg. 6; e un cassonetto ogni 20 utenze con frequenza di servizio di gg. 4. In caso di impiego di contenitori di maggiore o minore capacità, il numero delle utenze sarà rapportato a quello equivalente previsto per cassonetti della capacità di 1.500 litri. Nelle zone rurali può essere impiegato il trespolo reggisacco da litri 100, in misura di ogni 3 utenze.

3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

4. Laddove si procederà col servizio "porta a porta" mediante sacchetti codificati, l'utenza è tenuta a rispettare la selezione prevista dal servizio e dovrà soggiacere alle prescrizioni che riceverà al fine di ottimizzare il servizio e l'economicità dello stesso. L'Amministrazione sarà tenuta a garantire il numero di sacchetti necessari all'utenza, e potrà utilizzare i sacchetti come strumento della quantificazione dei rifiuti prodotti dalla singola utenza, al fine di potere applicare la tariffa equamente, nel rispetto del principio chi consuma paga.

5. Laddove l'Amministrazione Comunale procederà alla raccolta con sacchetti codificati, l'utente deve conferire i rifiuti solo ed esclusivamente attraverso di essi pena la passibilità

di sanzioni così come potrà essere previsto con apposita ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti previsti dal D. L.vo n.22/97.

6. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e precedenti del presente Regolamento.

7. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.

8. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:

- Domeniche;
- Festività infrasettimanali;
- Festività doppie;
- 1° Maggio;
- Festività triple.

## **ARTICOLO 10**

### **MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI.**

1. Il Comune di Realmonte provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;

2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa appositamente individuata o indicata al gestore dall'Amministrazione comunale. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale entro il giorno successivo.

3. La pesata per singola utenza può essere definita in modo induttivo avvalendosi di parametri medi quale il volume del sacchetto distribuito per la raccolta del rifiuto.

## **ARTICOLO 11**

### **RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI**

1. I R.U.I., così come definiti al precedente art.3 lett. A, qualora non siano riutilizzabili, né ridotti di volume dall'utente, devono essere conferiti, previa chiamata telefonica, direttamente al servizio di nettezza urbana rispettando le indicazioni ricevute. La raccolta avverrà a domicilio. E' vietato il deposito dei R.U.I. presso i cassonetti e comunque su aree pubbliche, sui marciapiedi o sulle strade.

2. qualora siano invece riutilizzabili, il riuso dei R.U.I. viene favorito nel seguente modo: periodicamente, a giorno prestabilito con apposita deliberazione dell'Amministrazione comunale e debitamente pubblicizzato, gli utenti possono esporre fuori della propria abitazione gli oggetti di cui intendono disfarsi. Chiunque ritenga di poter riutilizzare gli oggetti esposti può liberamente raccogliarli e portarli con sé, diventandone da quel momento responsabile a tutti gli effetti. L'esposizione degli oggetti non deve assolutamente costituire fattore di intralcio per la circolazione, né costituire violazione di norme o regolamenti vigenti.

## **ARTICOLO 12**

### **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

A) I R.U.P. così come definiti dal precedente art.3, lett. C) devono essere smaltiti come segue:

1. BATTERIE E PILE

Gli utenti devono conferire le batterie e le pile a secco scariche negli appositi contenitori installati presso gli istituti scolastici, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, fotoottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali.

## 2. PRODOTTI FARMACEUTICI

Gli utenti devono conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti o usati, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori installati presso le farmacie.

## 3. CONTENITORI "T" E/O "F"

Gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori predisposti dal Comune, i rifiuti dei prodotti sulle cui confezioni sono riportati i seguenti simboli:

- a) simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo-arancione e/o scritta "F" (prodotto facilmente infiammabile);
- b) simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo-arancione e/o scritta "T" (prodotto tossico);

In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici e per attività del tempo libero od hobbistica, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al D. L.vo n. 22/97.

Questi rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente installati, collocati all'esterno di negozi e centri commerciali.

E' fatto obbligo tassativo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori appositamente collocati.

La Giunta comunale coinvolgerà i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

Lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi raccolti secondo le modalità suindicate sarà affidato con apposita convenzione al gestore di un impianto a tale attività autorizzato.

## ARTICOLO 13 RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con l'eventuale gestore del servizio o direttamente, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali ed energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 49, 10° comma, del D. L.vo n.22/97.

Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.

4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento del rifiuto tal quale.

5. Il gestore può attivare in via sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con

riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

1) La raccolta differenziata dei rifiuti è finalizzata a:

- diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

E' istituita la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti:

**a) VETRO**

Gli utenti devono conferire i rifiuti di vetro, completamente vuoti e privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero del vetro, negli appositi contenitori, segnalati e pubblicizzati, posizionate in aree pubbliche o private ad uso pubblico o presso gli utilizzatori e/o produttori di imballaggi. E' assolutamente vietato abbandonare all'esterno dei contenitori rifiuti di vetro di qualsiasi dimensione o provenienza, nonché i rifiuti costituiti da parti di vetro.

**b) LATTINE DI ALLUMINIO**

Gli utenti devono conferire le lattine di alluminio negli appositi contenitori, segnalati e pubblicizzati, posizionate in aree pubbliche o private ad uso pubblico e/o presso produttori e/o utilizzatori di imballaggi.

**c) CARTA E CARTONE**

La carta ed il cartone, non contaminati da altri materiali in modo da facilitarne il recupero, devono essere conferiti direttamente al servizio all'uopo appositamente istituito. Tale servizio effettua la raccolta della carta mediante raccoglitori stradali ("campane") e/o mediante il sistema di raccolta "porta a porta" o attraverso il conferimento presso produttori e/o utilizzatori di imballaggi.

Il servizio di raccolta viene svolto con cadenza almeno quindicinale e, nel caso del servizio "porta a porta", tale da evitare che gli utenti accumulino, tra un passaggio e l'altro, quantità eccessive di questi materiali, così da essere disincentivati dalla preselezione a monte e dal conferimento differenziato. Nel caso del servizio "porta a porta", la carta e/o i cartoni saranno depositati dagli utenti, ed in breve tempo raccolti manualmente dagli incaricati del servizio, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso o negli spazi appositamente indicati dall'ufficio comunale competente, legati in pacchi o contenuti in scatole di cartone o comunque confezionati in modo da limitare la dispersione ad opera del vento e delle intemperie. I cartoni, se ingombranti, devono essere ridotti a dimensioni tali da non determinare disservizio o comunque difficoltà nelle operazioni di raccolta.

d) PLASTICA

I contenitori di plastica per liquidi, non contaminati da altri materiali in modo da facilitarne il recupero, devono essere conferiti direttamente al servizio all'uopo appositamente istituito. Tale servizio effettua la raccolta dei contenitori in plastica per liquidi mediante raccoglitori stradali ("campane") e/o mediante il sistema di raccolta "porta a porta" o attraverso raccolta presso i produttori e/o utilizzatori di imballaggi. Nel caso di servizio di raccolta "porta a porta", i materiali saranno depositati dagli utenti, ed in breve tempo raccolti manualmente dagli incaricati dal servizio, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso o negli spazi appositamente indicati dall'Ufficio comunale competente, chiusi in sacchi o comunque confezionati in modo tale da impedirne la dispersione.

e) SCARTI VERDI

1. Gli sfalci d'erba, le ramaglie e gli altri scarti verdi provenienti dalle aree pubbliche e private, non contaminati da altri materiali in modo da facilitarne il recupero, devono essere conferiti direttamente al servizio all'uopo appositamente istituito. Tale servizio effettua la raccolta mediante il sistema "porta a porta" e/o attraverso appositi contenitori stradali.
2. I materiali saranno depositati dagli utenti, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso o negli spazi appositamente indicati dall'Ufficio comunale competente, secondo le indicazioni che verranno impartite, chiusi in sacchi o accuratamente legati o comunque confezionati in modo tale da limitarne la dispersione.

f) FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI R.S.U.

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministero dell'Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale.
3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili.
5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale.
6. Il servizio è istituito secondo programmi ed obiettivi finalizzati alla valorizzazione della componente organica, energetica e delle materie prime e secondarie contenute nel rifiuto in correlazione al programma di realizzazione ed attivazione di impianti a tecnologia complessa in grado di trattare tali frazioni dei rifiuti.
7. A tal fine, la raccolta presso le utenze è organizzata, mediante il sistema "porta a porta" e/o a cassonetti, in modo da perseguire il conferimento separato della frazione umida dalle restanti.

g) OGGETTI METALLICI FERROSI E NON

Gli oggetti metallici di dimensioni tali da essere considerati ingombranti devono venire trattati così come previsto dal precedente Art. 8) del presente regolamento.

Per il riciclaggio dei materiali metallici, ferrosi e non, verranno coinvolte le associazioni di volontariato che ne faranno richiesta, mediante la stipula di apposita convenzione che disciplini, il riciclaggio definendone tempi, modalità ed oneri e quant'altro necessario. A tal fine l'A.C. istituirà la "giornata del riciclo e del riuso". Uno o più giorni all'anno, in data definita, l'Amministrazione metterà a disposizione delle associazioni stesse un'area in cui i cittadini potranno conferire gli oggetti ed i materiali metallici di cui intendono disfarsi. Le associazioni di volontariato raccoglieranno i materiali conferiti e li avvieranno al riciclaggio o al riuso. L'area occupata nel corso della "giornata del riciclo e del riuso" dovrà essere mantenuta pulita durante l'uso e lasciata pulita alla fine. L'onere della pulizia sarà a carico delle associazioni di volontariato.

Trattandosi di innovazione obbligatoria nei servizi per la collettività, i contenitori per la raccolta differenziata costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari dei contenitori di R.S.U., della segnaletica e cartellonistica ecc..

Detti contenitori possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, anche all'interno di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole, ospedali e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- b) a collaborare con il gestore del servizio nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio stesso;
- c) a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Il Comune di Realmonte dovrà dare, nelle modalità previste dal successivo articolo del presente regolamento, adeguata pubblicità e informazione in merito alla finalità e alle modalità di esecuzione della raccolta (giorno ed orario di passaggio per le raccolte "porta a porta", numeri e luogo di posizionamento dei raccoglitori, ecc..).

L'utente deve obbligatoriamente conferire al servizio di raccolta all'uopo appositamente attuato i materiali per cui è istituita la raccolta differenziata, secondo le modalità richiamate dalle apposite campagne annuali di informazione e pubblicizzazione programmate dal Comune.

Lo svuotamento periodico dei contenitori è effettuato, con la frequenza necessaria in relazione alle quantità conferite ed alla natura dei materiali, provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione dei contenitori ed alla pulizia dell'area circostante o sottostante i contenitori stessi.

I responsabili dei servizi di raccolta dovranno consegnare all'Ufficio Comunale competente i documenti richiesti e comprovanti le quantità dei materiali raccolti ad ogni passaggio e successivamente consegnati per il trattamento e/o il riciclaggio o commercializzazione e darne comunicazione al Comune di Realmonte nelle forme previste dalla legge e dal Capitolato speciale che disciplina l'appalto.

La raccolta differenziata dei diversi materiali individuati negli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento può essere favorita e potenziata mediante la realizzazione di un centro polivalente di raccolta e/o stoccaggio provvisorio e/o trattamento dei rifiuti raccolti in modo differenziato: isola ecologica. Il conferimento presso tale centro dovrà avvenire secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione. L'utilizzo di tale centro potrà essere esteso anche ad altri Comuni. L'accesso al centro dovrà essere opportunamente regolamentato.

#### **ARTICOLO 14**

##### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti interni con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
  - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.
2. Il gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita Ordinanza Sindacale.

#### **ARTICOLO 15**

##### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridici) essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc..)

#### **ARTICOLO 16**

##### **MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 17**

### **CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE**

1. Il Comune di Realmonte cura, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Per favorire ed incentivare il conferimento differenziato, verrà distribuito apposito materiale informativo ed educativo, in cui verranno indicate le finalità, la periodicità e le modalità dei servizi di raccolta "porta a porta" e le ubicazioni dei contenitori. Saranno date indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali e per l'uso dei contenitori e loro ubicazione, sulle frazioni da raccogliere e sulle destinazioni delle stesse, sulle modalità di conferimento, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
3. Almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio, viene data ampia pubblicità, a mezzo di manifesti e di organi di informazione, dei risultati qualitativi e quantitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

## **ARTICOLO 18**

### **RAPPORTI CON IL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (Co.Na.I.) E COL COBAT**

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, ove siano instaurati rapporti tra il Comune di Realmonte ed i consorzi nazionali obbligatori, tali rapporti sono disciplinati attraverso una convenzione, che definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

## **ARTICOLO 19**

### **ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale;
2. Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune di Realmonte dovranno essere regolate da apposita convenzione;
3. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, assieme all'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da svolgere.

### TITOLO 3 - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

#### **ARTICOLO 20 AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.

#### **ARTICOLO 21 DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

- a) *accordo volontario*: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui ai successivi articoli.
- b) *consumatore*: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- c) *gestione dei rifiuti di imballaggio*: le attività di gestione di cui all'art.2), punto 14);
- d) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- e) *imballaggio primario o imballaggio per la vendita*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- f) *imballaggio secondario o imballaggio multiplo*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- g) *imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo;
- h) *operatori economici*: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- i) *prevenzione*: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo
- l) *produttori*: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori di imballaggi, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

- m) *pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico*: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari;
- n) *recupero di energia*: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
- o) *recupero dei rifiuti generati da imballaggi*: tutte le pertinenti operazioni previste all'art.2) punto 23);
- p) *riciclaggio*: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- q) *riciclaggio organico*: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, dalle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- r) *rifiuto da imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.2) punto 24), esclusi i residui della produzione;
- s) *riutilizzo*: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; Tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto d'imballaggio quanto cessa d'essere reimpiegato;
- t) *smaltimento*: tutte le pertinenti operazioni di cui all'art.2 punto 26);
- u) *utilizzatori*: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti d'imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

## ARTICOLO 22

### CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI D'IMBALLAGGIO DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio s'informa ai seguenti principi generali, per la parte di competenza del Comune:

a) la pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri rifiuti di imballaggi. In particolare:

■ deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

■ la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi.

2) Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità condivisa", l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio s'ispira, inoltre, ai seguenti principi:

a) l'Amministrazione comunale s'impegna a organizzare la raccolta differenziata tanto da permettere l'attuazione del principio contemplato dalla legge che individuando ciascun operatore economico, garantisce che il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di imballaggi immessi sul mercato;

b) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori;

c) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da parte del consumatore.

3) Le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo dei sistemi di cui alla lettera a) nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.

### ARTICOLO 23

#### DIVIETI

1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

#### **TITOLO 4 - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

##### **ARTICOLO 24 BENI DUREVOLI**

1. Si intendono per beni durevoli di uso domestico da sottoporre alle disposizioni del presente articolo:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

2. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti a cura del detentore alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati con accordo tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1 e il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, oppure essere conferiti al gestore del servizio.

##### **ARTICOLO 25 RIFIUTI SANITARI**

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.

2. La sorveglianza e il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente spettano al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata. La scelta del sistema di smaltimento, la definizione delle norme di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero, l'individuazione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriali quali rifiuti speciali e le frazioni di rifiuti sanitari da assimilare agli urbani, seguono le norme previste all'art.45 commi 3 e 4 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22.

##### **ARTICOLO 26 VEICOLI A MOTORE**

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune di Realmonte o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

##### **ARTICOLO 27 OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI**

1. La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, lo smaltimento competono all'apposito Consorzio nazionale

obbligatorio previsto all'art.47 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22. In attesa della definizione del Consorzio nazionale gli oli e i grassi vegetali ed animali esausti vanno conferiti al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

### **ARTICOLO 28**

#### **RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE**

1. La gestione del flusso dei beni a base di polietilene, la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene, l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio competono al consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene previsto all'art.48 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22. Con l'istituzione del Consorzio Nazionale chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio. Nelle more della definizione del consorzio nazionale è fatto assoluto divieto di abbandono di beni a base di polietilene o distruzione dello stesso creando fondi d'inquinamento, ma è fatto obbligo di conferimento nelle apposite aree di stoccaggio e raccolta, di volta in volta istituiti dalla Pubblica Amministrazione, o conferiti direttamente dai consumatori (agricoltori) ad una ditta, autorizzata al trasporto, allo stoccaggio o al riciclaggio o al recupero o allo smaltimento, con la quale, individualmente o attraverso le associazioni di categoria o tramite il Comune, sia stata stipulata apposita convenzione.

Tale convenzione dovrà rispettare le condizioni previste dall'art.35 del presente regolamento.

### **ARTICOLO 29**

#### **RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla USL competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

2. Lo smaltimento dei rifiuti di origine animale, in relazione alla particolare natura degli stessi da distinguere tra materiali a basso rischio e materiale ad alto rischio, così come distinto nel D.L.vo 14 dicembre 1992, n.508, si prevede di effettuarlo attraverso impianti a basso rischio o ad alto rischio. Nella ipotesi in cui è rilevata l'assenza di idonei impianti autorizzati, gli scarti di che trattasi sia a basso che ad alto rischio dovranno essere distrutti mediante incenerimento in impianti autorizzati dall'Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente ai sensi delle vigenti disposizioni o interrati con le precauzioni che saranno adottate dal dirigente del competente servizio veterinario e con l'osservanza di quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L.vo n.508/92; l'interramento potrà avvenire purchè con provvedimento sindacale vengano identificate le zone in cui avrà luogo l'interramento e le modalità di raccolta, trasporto e interrimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo più volte citato, previo parere anche del servizio di igiene pubblica della A.U.S.L. competente per territorio oltre che del servizio veterinario.

**ARTICOLO 30**  
**ANIMALI**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

**ARTICOLO 31**  
**CAVE E CANTIERI**

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altro organi di locomozione (cingoli, ecc.)

## **TITOLO 5 - TASSA/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

### **ARTICOLO 32**

#### **TASSA/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Fino al termine stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 27/04/1999 viene mantenuto il sistema di tassazione dei rifiuti normato dal D.Lgs 507/93.

Circa il passaggio da tassa a tariffa regolamentato dal D.P.R. 27/04/199 n. 158, il Comune di Realmonte adotterà tale sistema a partire dal :

- a) 01/01/2003 se ha raggiunto, nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;
- b) 01/01/2005 se ha raggiunto, nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85%;
- c) 01/01/2008 se ha raggiunto, nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55%

## **TITOLO 6 - NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI**

### **ARTICOLO 33**

#### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI**

1. I rifiuti esterni (R.E.), così come definiti al precedente art.3, lettera A) punto d), vengono spazzati, raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del servizio nettezza urbana.

2. Il servizio viene svolto su strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico sia con periodicità predeterminata dal Comune, in funzione delle caratteristiche delle aree servite e del traffico veicolare e pedonale, sia a chiamata per operazioni particolari di pulizia, garantendo il rispetto dei principi generali della normativa (es.: piazze dopo fiere e manifestazioni varie, festività, ecc.).

3. Il servizio nelle zone centrali è, di norma, svolto nelle prime ore del mattino, e comunque prima che l'avviarsi delle attività economiche determini eccessiva presenza di veicoli lungo le strade. Viene ammessa la possibilità di attuazione del servizio notturno.

### **ARTICOLO 34**

#### **OBBLIGHI VARI**

1. Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura, abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico, compete al Comune di Realmonte provvedere allo smaltimento, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme, a carico di chi ha commesso l'abuso.

2. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo eventualmente ad adeguata pulizia.

3. Chi effettua operazioni relative ad attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse costantemente pulite, ed in ogni caso, a non abbandonarvi residui di ogni genere.

4. Rientrano fra i compiti del gestore i seguenti servizi:

- a) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuto delle stesse;

- b) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- c) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
- d) pulizia della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- e) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- f) altri servizi legati alla sicurezza o all'igiene.

### **ARTICOLO 35** **CESTINI E CONTENITORI**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura l'ente gestore provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico.
2. E' vietato conferire rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti in detti contenitori.
3. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto espressamente e autorizzato dal Comune.
4. Lungo i percorsi naturalistici e nelle aree ricreative in genere, sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti e non abbandonare i rifiuti sul suolo.

### **ARTICOLO 36** **PULIZIA DI AREE PRIVATE**

1. Le aree private esterne di uso Comune di Realmonte dei fabbricati civili, le aree di pertinenza di qualsiasi altro tipo di insediamento, le aree private isolate, recintate e non, devono essere pulite dai rispettivi proprietari (o da chi per essi) e tenute in condizioni decorose.
2. In caso di palese inadempienza il Comune di Realmonte diffida e poi interviene sostitutivamente, addebitando le spese di pulizia ai responsabili.
3. Nel caso di abbandono di rifiuti, il Comune, a tutela della pubblica igiene, ingiunge al proprietario di provvedere agli interventi di ripristino, nonché di adottare opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti succitati.
4. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
5. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza Sindacale alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

### ARTICOLO 37 PULIZIA DI MERCATI

1. I titolari dei posti di vendita in fiere e mercati, all'ingrosso ed al dettaglio, organizzate su aree pubbliche o ad uso pubblico devono, direttamente o mediante convenzione con il servizio pubblico, lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti nei cassoni e/o nei cassonetti messi a disposizione e/o negli spazi appositi, e comunque seguire le indicazioni date dal Comune.
2. Il corrispettivo economico di detto servizio è regolato dal regolamento per l'applicazione della tassa.
3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

### ARTICOLO 38 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti giacenti nelle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i R.S.U.

### ARTICOLO 39 SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori e con le modalità previste dal servizio di raccolta.
2. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico è richiesta la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
3. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti secondo le modalità indicate dal servizio addetto alla raccolta dei R.S.U. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei promotori delle manifestazioni.

**ARTICOLO.40**  
**ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni e attività politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

**ARTICOLO.41**  
**PULIZIA AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI**

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a raccogliere gli eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico ed a conferirli nei contenitori per rifiuti urbani, ovvero a smaltirli a proprie spese se trattasi di rifiuti speciali.

2. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

3. Per le fattispecie suddette, in caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

**ARTICOLO 42**  
**POZZETTI STRADALI**

Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

**ARTICOLO 43**  
**ALTRI SERVIZI AMBIENTALI**

Sono di competenza del Comune di Realmonte i seguenti servizi di igiene ambientale:

- espurgo periodico dei pozzetti e caditoie per acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
- pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
- diserbo periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
- deaffissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
- lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
- lavaggio delle aree destinate al mercato settimanale;
- altre attività affidate al servizio su determinazione del Sindaco;
- pulizia delle aree cimiteriali: di norma i rifiuti provenienti da semplice pulizia delle aree e dalla manutenzione delle stesse, essendo qualificabili ad ogni effetto come rifiuti urbani esterni, in tutto e per tutto identici a quelli derivanti dalla pulizia e manutenzione di

Comune di Realmonte - Regolamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani

viali e giardini pubblici, potranno essere conferiti direttamente all'impianto di smaltimento R.S.U.

## **TITOLO 7 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

### **ARTICOLO 44 NORME GENERALI**

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate al punto 26 dell'art.2 del presente regolamento, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art.10 del D.L. 5 febbraio 1997, n.22, chiunque produca rifiuti speciali, di origine industriale assimilabili agli urbani o rifiuti tossici-nocivi, ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati, assolve ai propri obblighi con le seguenti priorità:
  - a) autosmaltimento dei rifiuti;
  - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art.16 del D.L.vo n.22 del 5 febbraio 1997.
- 3) La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
  - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art.15 del D.L.vo n.22 del 5 febbraio 1997, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

### **ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**

#### **ARTICOLO. 45 CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE**

Fermo restando, quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità:

- a) i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e relativi allegati;
- b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
  - rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;
  - rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato;

- oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio;
- rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
- rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
- rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 22/97;
- rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 3 del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 22/97.

#### **ARTICOLO. 46**

##### **ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI SOLI CRITERI DI QUANTITÀ**

Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
- d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
- f) servizi scolastici e loro pertinenze;
- g) attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
- h) pubblici esercizi;
- i) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.

#### **ARTICOLO. 47**

##### **ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - NOZIONE DI COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA**

**47.1** Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente art. 10, previo accertamento, caso per caso, della conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui ai successivi articoli, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:

- a) attività artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dai servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
- b) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
- c) attività di autotrasporto e simili;
- d) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra; con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;
- e) attività di vendita di autoveicoli e simili.

47.2 Nella determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui ai successivi articoli non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che, in base a quanto stabilito all'articolo 46, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.

47.3 Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in Kg./mq. anno.

47.4 I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

#### ARTICOLO 48

##### RIFIUTI DA ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI ALL'INGROSSO, DI SERVIZIO E SIMILI: CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

48.1 I rifiuti derivanti dalle attività di cui al precedente art. 46, punto 46 sono assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione (ancorché qualitativamente ammissibili all'assimilazione) in relazione alla rispondenza, o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e relativa, di cui ai successivi punti del presente articolo, secondo le disposizioni del successivo articolo 49.

48.2 I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto conto dei meccanismi di formazione delle tariffe unitarie della tassa R.S.U. incentrati sui coefficienti di produttività specifica annua, risulti possibile determinare una tariffazione improntata a principi di equità tributaria, secondo quanto sancito dal vigente regolamento di applicazione della tassa R.S.U.

48.3 Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui all'art 46, una volta accertato il soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione di tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo relativo di cui alle successive disposizioni del presente regolamento.

48.4 **Criterio quantitativo assoluto:** il criterio quantitativo assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente art.44 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate all'art. 46, vengono assimilati ai rifiuti urbani ove

rispettino i criteri quantitativi relativi contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione assoluta, di cui al successivo articolo 49.1

**48.5 Criterio quantitativo relativo:** il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in Kg./mq. anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente art. 44 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate all'art. 46, accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di cui al successivo articolo 49

**48.6** I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente art.46 che, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa, restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tassa R.S.U., con applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento di applicazione della tassa in caso di documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del gestore del pubblico servizio, che di altro soggetto debitamente autorizzato.

#### ARTICOLO. 49

ENTITÀ PONDERALI E/O VOLUMETRICHE ASSOLUTE E VALORI DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA COMPORTANTI L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 47

#### Valori di produzione ponderale o volumetrica assoluti costituenti soglia per l'assimilazione

**49.1** Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrino nei valori di produttività specifica stabiliti dai successivi punti, i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 46 che risultino per entità ponderale annua inferiore al valore:  $Q \text{ tot.} = 12 \text{ ton/anno}$ .

**49.2** Mantengono la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime attività, anche se qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per entità ponderale annua risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori ponderali di cui al precedente punto.

**49.3** Ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione:  $100 \text{ Kg.} = 1 \text{ mc}$ .

#### Intervalli dei valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione

**49.4** Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o volumetriche assolute per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, l'effettiva assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 46 interviene previa verifica di rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola attività, ai criteri di cui ai successivi punti 49.5 e 49.6, determinati in relazione all'articolazione dei valori di effettiva produttività media annua rilevati per le diverse attività.

**49.5** Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 46 punto 46.1, lett. a), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica  $q$  compresi nell'intervallo:

$$5 \text{ Kg./mq.anno} < q < 15 \text{ Kg./mq. anno}$$

49.6 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 46 punto 46.1, lett. b), c), d) ed e), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica compresi nell'intervallo:

2,5 Kg./mq. anno < q < 5 Kg./mq. anno

49.7 Per valori di produttività specifica superiori o inferiori a quelli compresi negli intervalli sopra riportati per le rispettive classi di attività, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U.

49.8 Anche per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati dal monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto per il "criterio assoluto" (100 Kg. = 1 mc.).

49.9 E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.

49.10 E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia che ciò dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per l'assimilazione stessa.

#### **ARTICOLO 50**

##### **AGGIORNAMENTO E/O MODIFICA DELL'ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSOGGETTATE AI CRITERI QUANTITATIVI E DEI RISPETTIVI VALORI.**

Possono essere aggiornati, modificati e/o integrati con provvedimento comunale, sentito l'ente gestore, in relazione all'intervenuta effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle caratteristiche quali-quantitative dei medesimi:

- a) gli elenchi di attività di cui all'art. 45 e di cui all'art. 46;
- b) i valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale assoluta di cui al precedente punto art. 51 punto 51.1;
- c) gli intervalli di produttività specifica relativa di cui al precedente art. 51 punto 51.5 e 51.6;
- d) i rapporti di conversione peso/volume, di cui all'art 51 punti 51.3 e 51.8

#### **ARTICOLO 51**

##### **EFFETTI DELL'ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE**

51.1 Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.

51.2 Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'affidatario del servizio ed ai bisogni dell'utenza.

**51.3** Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal Comune - per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al recupero.

**51.4** Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata attivate dal comune, può comportare l'applicazione dei benefici tariffari previsti dal regolamento di applicazione della tassa R.S.U., nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

## ARTICOLO 52

### REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITÀ. PROCEDURE D'ACCERTAMENTO.

**52.1** In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente punto definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

**52.2** L'iscrizione nei ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

**52.3** Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con ente o impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

**52.4** L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente regolamento, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.U. alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

a) con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le fattispecie di cui al punto 52.2, ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, per la fattispecie di cui al punto 52.3;

b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

b.2) specificazione dell'attività svolta;

b.3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del codice CER;

b.4) quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

b.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto.

**52.5** La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

**52.6** Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al comune presso l'ufficio tributi o l'ufficio tutela ambientale.

**52.7** Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa R.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, sebbene qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente, per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero da parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione.

**52.8** Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del soggetto affidatario del pubblico servizio, è sufficiente copia dei contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a sei mesi.

**52.9** L'ente gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti uffici comunali (ufficio tutela ambientale e ufficio tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e contestualmente la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tassa R.U. e comunque non oltre la data del 31 dicembre immediatamente successiva, restando per altro facoltà dell'ente gestore il mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tassa.

**52.10** I contratti e le convenzioni sottoscritti dall'ente gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le attività di cui al punto 52.3, dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del presente regolamento.

**52.11** La certificazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con l'affidatario del pubblico servizio, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente citata.

**52.12** In esito alla procedura di che trattasi l'ufficio tutela ambientale del comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione prescritta, dando formale comunicazione al responsabile del tributo, nei successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa R.U.

**52.13** Domande non complete della sopra riportata documentazione sono dichiarate improcedibili con provvedimento esplicito, comunicato all'interessato.

### **ARTICOLO 53**

#### **IPOTESI DI DEROGA AI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 46 (ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI IN BASE AI SOLI CRITERI DI QUALITÀ)**

**53.1** Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate all'Art. 46, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione in deroga a rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o dell'ente gestore del pubblico servizio in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività, ferma restando comunque l'applicabilità delle norme di esclusione.

**53.2** La classificazione a rifiuti speciali in deroga di cui all'Art. 46 del presente regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita istanza al Comune, completa degli allegati e delle documentazioni descritte all'Art. 52.

**53.3** La classificazione in deroga può essere rilasciata nel caso di singole attività che pur incluse nell'elenco di cui all'Art. 46, diano luogo ad una produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla soglia di cui all'Art. 49 e presentino caratteristiche merceologiche particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e mense di collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari derivanti dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di grande pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con oltre 100 addetti nella sede oggetto della richiesta, ecc.), in base alle quali ne risulti più agevole il recupero nell'ambito di una gestione attuata al di fuori del pubblico servizio e/o dei servizi di raccolta differenziata predisposti dal comune, ovvero sussistano oggettive difficoltà funzionali, spaziali, igieniche ed organizzative per quanto riguarda il conferimento all'ordinario servizio di raccolta, ai fini dello smaltimento.

**53.4** Alla classificazione in deroga provvede con propria ordinanza l'amministrazione comunale, sentito l'ente gestore, nei termini previsti dal precedente Art. 52, coi medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali.

### **ARTICOLO 54**

#### **EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO COMPORTANTE LA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI COME SPECIALI O DELLA CLASSIFICAZIONE IN DEROGA**

**54.1** Nel caso in cui le procedure di cui ai precedenti articoli 52 e 53 diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, al loro smaltimento o recupero dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di gestione dei rifiuti speciali prestati dall'affidatario del pubblico servizio in regime di mercato, o di altri enti o imprese debitamente autorizzati, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

2



**54.2** Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio tutela ambientale del comune.

**54.3** Le date di inoltro delle convenzioni all'Ufficio tutela ambientale e, se dovuta, della dichiarazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di cui al precedente Art.54, fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle superfici di formazione di rifiuti che, in quanto non assimilati ai rifiuti urbani, mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ovvero la ottengono in esito a procedura di classificazione in deroga.

**54.4** In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.

**54.5** Nel caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, gestito dall'affidatario del pubblico servizio, è accordata l'esenzione dall'obbligo di invio delle copie dei contratti e degli estremi dei successivi rinnovi, cui provvederà direttamente il gestore.

**54.6** Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio l'ente gestore rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, o il mancato conferimento dei quantitativi contrattualmente preventivati, o qualsiasi altro elemento tale da far venire meno le motivazioni per il permanere della classificazione come rifiuti speciali, ne dovrà dare comunicazione all'Ufficio tutela ambientale, che provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti, ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e/o, se del caso, dando luogo alla revoca dell'eventualmente intervenuta classificazione in deroga.

## ARTICOLO 55

### OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DEL PUBBLICO SERVIZIO

**55.1** Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente Art.53, sarà cura dell'ente gestore del pubblico servizio di non procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento.

**55.2** Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e del presente regolamento, l'ente gestore comunicherà ai competenti uffici del comune l'esito del periodo di prova di sei mesi di cui al precedente Art.52, a seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.

**55.3** Ove tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del quantitativo di rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.

**55.4** Nel caso che, in esito alle procedure di cui al presente regolamento, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura



dell'affidatario del pubblico servizio senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme restando le prerogative dell'ente gestore in ordine alla decisione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.

55.5 Per tutte le attività che aderiscono a servizi di raccolta differenziata "finalizzata" porta a porta effettuate dal gestore del pubblico servizio a favore di specifiche tipologie di frazioni recuperabili, nel caso che ciò comporti l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento di applicazione della tassa in corrispondenza di predeterminate soglie di conferimento, l'affidatario del pubblico servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio tutela ambientale gli elenchi delle ditte per le quali risulti rispettivamente verificato, ovvero non verificato, il raggiungimento dei quantitativi comportanti l'ammissione ai predetti benefici tariffari.

#### **ARTICOLO 56**

##### **SERVIZI PUBBLICI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani il Comune di Realmonte può istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
2. Qualora il Comune di Realmonte istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati sulle basi di apposite convenzioni.
3. Ai sensi dell'art. 7 lettera a) del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.

#### **ARTICOLO 57**

##### **CORRISPETTIVO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.
2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia.

#### **ARTICOLO 58**

##### **CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune di Realmonte gli interessati dovranno inoltrare domanda, in bollo, nella quale dovranno essere indicati:
  - a) le generalità complete del richiedente;
  - b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
  - c) l'ubicazione dei locali;

- d) la superficie dell'interno complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

2) L'Ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

3) Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso della Giunta Municipale.

4) La convenzione deve contenere tutti i seguenti dati e documenti relativi al soggetto produttore di rifiuti:

- individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale, legale rappresentante);
- certificazioni tecniche, complete di eventuali analisi chimico-fisiche e merceologiche, sulla base della scheda produttore prevista per la denuncia annuale con le modalità di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- quantità massima di rifiuti stoccabile presso il produttore e modalità di deposito;
- quantità giornaliera, mensile ed annuale di rifiuti prodotti;
- descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti al soggetto smaltitore e, nel caso del trasporto, individuazione e caratteristiche dei mezzi e della ditta loro proprietaria, se diversa dai due contraenti;
- planimetria generale dell'insediamento;
- planimetria con individuazione ed evidenziazione precisa e dettagliata delle aree dove eventualmente avviene lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- fotocopia di eventuali autorizzazioni al soggetto produttore dei rifiuti a svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, etc.);
- richiamo all'obbligo di tenuta di registri, formulari e bolle di cui alle vigenti norme, per il produttore e lo smaltitore dei rifiuti, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
- modalità di effettuazione di controlli periodici da parte del Comune di Realmonte sulla quantità dei rifiuti rispetto a quanto inizialmente certificato;
- modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione, soggetta a competente I.V.A. e del corrispettivo del servizio in questione, determinato dal soggetto smaltitore, nonché modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
- durata della convenzione ed altre norme integrative.

Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta degli utenti competenti al controllo.

#### **ARTICOLO 59**

#### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE**

In base al disposto del D.M.A., 25.05.89, allegato I, sono assimilabili ai rifiuti urbani, fatte salve le variazioni di cui al comma 2 art. 18 del presente Regolamento:

- a) rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;

b) rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;

c) rifiuti provenienti da tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, con esclusione dei rifiuti di natura biologica e dei rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o comunque da strutture destinate alla loro cura.

I suddetti rifiuti sono conferiti direttamente al servizio di nettezza urbana ed il loro smaltimento resta assoggettato alla tassa di cui all'art. 23.

## ARTICOLO 60

### RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI CIMITERIALI

#### Rifiuti da esumazione ed estumulazione

Con l'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97 e con l'art. 12 del Decreto del ministero sanità e Ministero Ambiente 26/06/2000 n. 219 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili in:

- rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2 lett. f);
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 7/2 lett. e);
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a) del citato 7/2 (art. 7/2 lett. b) quali carte, fiori secchi, corone, ceri e similari;
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (art. 7/2 lett. c).

#### Rifiuti da esumazione e da estumulazione

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni non sono considerati pericolosi (anche secondo quanto precisato dal decreto legislativo n. 22/97), ma comunque appaiono bisognosi di distinta e adeguata gestione dagli altri rifiuti urbani.

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta <<Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione>>.

2. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune di Realmonte all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso Decreto Legislativo.

4. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5.

5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) punti 1 e 3, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

6. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il percorso previsto per l'inserimento negli ossari.

7. Al momento del trasporto allo smaltimento il rifiuto deve essere accompagnato oltre che dalla prescritta documentazione anche da idonea dichiarazione di disinfezione a firma del responsabile tecnico.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali così come definiti all'art. 2 comma 1 lettera f) del citato Decreto 26/06/2000 n. 219 ( materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari -oggetti metallici asportati prima della cremazione, tumulazione inumazione) possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

#### ARTICOLO 61 RIFIUTI SPECIALI INERTI (R.S.I.)

1. I rifiuti speciali inerti, definiti all'art.3, lett. B), punto 2) di questo Regolamento, vengono preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e o sottofondi e smaltiti così come previsto all'art.5 della L.r. 21 aprile 1995, n.40. I soggetti che hanno intenzione di reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni previste per l'utilizzo delle materie prime seconde.

2. Per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione, negli ambiti di propria competenza, il Comune di Realmonte favorisce l'utilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.

3. I produttori di questi rifiuti possono, a norma dei precedenti articoli, agire per le fasi di trasporto, secondo una delle seguenti alternative:

- trasportare per proprio conto i rifiuti con propri mezzi ad un impianto autorizzato secondo le modalità definite dal gestore rispettando la normativa vigente;
- affidare il trasporto a ditte terze, autorizzate al trasporto di rifiuti speciali in conto terzi, secondo le norme vigenti.

4. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria di tipo A e in via eccezionale può essere utilizzato come materiale di ricoprimento in discarica.

5. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori.

#### ARTICOLO 62 APERTURA CENTRI DI RACCOLTA E DEMOLIZIONE

1. Ferme restando le altre normative previste dalle vigenti leggi ed in particolare quanto previsto al comma 10 dell'art.46 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22, i soggetti interessati alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta devono inoltrare istanza al Comune di Realmonte ed essere autorizzati ai sensi degli artt.27 e 28 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22. Il Comune di Realmonte fissa i limiti massimi della superficie per il deposito temporaneo, della quantità massima accettabile e del tempo massimo di permanenza (non superiore comunque a 180 giorni), tenendo conto degli aspetti urbanistici, dei vincoli monumentali, paesaggistici, idrogeologici, forestali, etc., nonché della situazione igienico-sanitaria preventivabile in relazione all'insediamento. Per la gestione dell'attività in questione compete altresì al Comune di Realmonte il rilascio della licenza commerciale.

## ARTICOLO 8 - CONTROLLI E SANZIONI

### **ARTICOLO 63 ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. La provincia è preposta al controllo di tutte le attività di gestione dei rifiuti, degli stabilimenti e delle imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti; la stessa può avvalersi dei Settori Igiene Pubblica della competente A.U.S.L. relativamente a problemi di carattere igienico-sanitario.
2. Rimangono salve le competenze della Vigilanza Urbana Comunale, a norma di Leggi e Regolamenti vigenti.

### **ARTICOLO 64 SANZIONI (ABBANDONO DI RIFIUTI)**

1. Chiunque, in violazione dei divieti previsti nel presente regolamento e in particolare disattendendo il contenuto di cui all'art. 5, comma 1 e 2, all'art. 16, comma 1, all'art. 17 comma 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £.1.200.000. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che non procede alla cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000. All'irrogazione di questa sanzione provvede il Comune.
2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento nonché per le infrazioni alle norme contenute nel D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54 di detto decreto rivisitato dal D. L.vo n.389 del 8 novembre 1997.
3. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. per conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati si applica una sanzione:
  - da £. 50.000 a £. 200.000;
5. per spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore:
  - da £. 100.000 a £. 200.000;
6. per conferimento nei contenitori o nei sacchetti codificati predisposti di rifiuti impropri:
  - rifiuti urbani o assimilati:
    - da £. 50.000 a £. 200.000;
  - rifiuti urbani pericolosi:
    - da £. 100.000 a £. 200.000;
  - rifiuti speciali:
    - da £. 100.000 a £. 200.000;
  - rifiuti speciali pericolosi:
    - da £. 100.000 a £. 200.000;
  - divieto di distribuire volantini:
    - da £. 50.000 a £. 200.000;
7. smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
  - rifiuti urbani:

Comune di Realmonte - Regolamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani

- da £. 100.000 a £. 200.000;  
-rifiuti speciali:
- da £. 100.000 a £. 200.000;  
-rifiuti speciali pericolosi:
- da £. 150.000 a £. 200.000;
- 8. contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali
- da £. 50.000 a £. 100.000;
- 9. conferimento fuori degli appositi cassonetti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:  
■ da £. 50.000 a £. 200.000;
- 10. obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:  
■ da £. 100.000 a £. 500.000;
- 11. obbligo di autocertificazione in caso di trasporti di inerti:  
-da £. 100.000 a £. 500.000.

**TITOLO 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ARTICOLO 65  
NORME ABROGATE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**ARTICOLO 66  
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ARTICOLO 67  
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

**ARTICOLO 68  
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) i regolamenti comunali in materia igienico-sanitaria;
- c) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

**ARTICOLO 69  
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

**ALLEGATO 1**

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

**Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani**

Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).

Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).

Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.

Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.

Frammenti e manufatti di vimini e sughero.

Fanghi di trattamento acque reflue urbane purchè caratterizzati

Paglia e prodotti di paglia.

Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.

Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile.

Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.

Feltri e tessuti non tessuti.

Pelle e simil-pelle.

Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali,

come camere d'aria e copertoni.

Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da questi materiali.

Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.

Imbottiture, isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.

Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.

Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).

Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.

Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.

Nastri abrasivi.

Cavi e materiale elettrico.

Comune di Realmonte - Regolamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani

Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.

Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili).

Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura ecc.).

Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Accessori per l'informatica.

(2000.31.1766)



Letto e sottoscritto;

Il Consigliere Anziano  
F.to **P. BLAZZA**

Il Presidente  
F.to **S. CACCINI**

Il Segretario Comunale  
F.to **D. BUTTOLONONDO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato  
pubblicato all'Albo Pretorio  
il .....  
e fino al .....  
L'Addetto  
F.to .....

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione  
dell'Addetto, che la presente deliberazione:  
È stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo **03/12/00**  
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.  
È rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.  
dal ..... al .....  
Il .....  
Il Segretario Comunale  
F.to .....

È copia conforme per uso amministrativo.  
Il .....  
VISTO: Il Sindaco      Il Segretario Comunale

Spodita al CO.RE.CO. sezione .....  
ai sensi dell'art. .... comma ..... L.R. 44/91.  
il ..... n. .... di prot.  
Visto: Il Segretario Comunale      L'Addetto alla spedizione

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....  
 non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91;  
 non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 44/91;  
 non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6/7 dell'art. 18,  
L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., a cui la presente è pervenuta il ..... ;  
 non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 19, L.R. 44/91,  
da parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto i richiesti chiarimenti in data ..... ;  
 non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta ..... nn. ....  
Il .....  
Il Segretario Comunale F.to .....

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
AI SENSI DELL'ART. .... COMMA ..... DELLA L.R. 3-12-'91, n. 44.**

Il .....  
VISTO: Il Sindaco      Il Segretario Comunale  
F.to .....      F.to .....

È copia conforme all'originale, il .....  
VISTO: Il Sindaco      Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all'ufficio .....  
in data .....  
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria